

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 489

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 maggio 2005)

Relazione illustrativa

Il presente decreto è adottato in virtù della delega di cui alla legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003;

Infatti, l'allegato B della citata legge n.306 del 2003, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile.

Lo schema di provvedimento attua dunque la direttiva 2000/79/CE, la quale detta disposizioni specifiche in materia di orario di lavoro per il personale di volo dell'aviazione civile imponendo l'attuazione dall'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso il 22 marzo 2000 tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali del settore Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

Al riguardo si evidenzia che la direttiva prevede, all'articolo 3, quale termine di recepimento la data del 1° dicembre 2003 e che, in considerazione della scadenza del termine stesso, è in corso una procedura di infrazione.

In particolare in ordine ai singoli articoli si evidenzia quanto segue.

L'articolo 1 definisce il campo applicazione riferendo le nuove disposizioni personale di volo dell'aviazione civile.

L'articolo 2 detta le definizioni di "Orario di lavoro" (qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività, o delle sue funzioni); di "Personale di volo dell'aviazione civile" (il personale di cui all'articolo 732 del codice della navigazione); di "Tempo di volo dai blocchi" (periodo dall'istante in cui l'aeromobile si muove dalla piazzola d'imbarco per decollare fino al momento in cui si ferma alla piazzola di sbarco e tutti i motori vengono spenti).

L'articolo 3 detta i limiti massimi annui dell'orario di lavoro e del tempo di volo dai blocchi. L'orario di lavoro massimo annuo è fissato in misura pari a 2000 ore.

Si valorizza poi il ruolo della contrattazione collettiva prevedendo che i

contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative individuano i periodi di riserva ricompresi entro tale limite massimo disciplinandone anche le modalità di computo.

Si precisa comunque che, come prescritto dalla direttiva, il tempo di volo dai blocchi non può superare le 900 ore annue.

L'**articolo 4** interviene in materia di ferie riconoscendo al personale di volo il diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.

Il comma 2, in conformità a quanto espressamente previsto dalla direttiva, dispone inoltre che le ferie non possano essere sostituite da indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

L'**articolo 5** detta la disciplina dei riposi. Si prevede così che al personale in esame vengono assegnati giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni per ciascun anno di calendario

Si rinvia, poi, al comma 2, ai contratti collettivi per eventuali modalità di fruizione delle giornate di riposo

L'**articolo 6** impone al datore di lavoro l'obbligo, in caso di richiesta da parte delle Autorità competenti, di fornire informazioni relativamente ai criteri di programmazione dell'attività di volo del personale dipendente.

L'**articolo 7** detta la disciplina delle misure di tutela del personale di volo con riferimento alla valutazione dello stato di salute, agli obblighi del datore di lavoro ed al lavoro notturno.

Con riguardo specifico a lavoro notturno si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

L'**articolo 8** detta le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni rispettivamente concernenti la durata massima dell'orario di lavoro (art. 3), le ferie (art. 4), i riposi (art. 5), l'obbligo di informazioni alle Autorità competenti (art. 6) ed infine la disciplina delle misure di tutela del personale di volo con riferimento alla valutazione dello stato di salute. Si evidenzia, inoltre, che le singole violazioni sono state sanzionate nella misura prevista dalle disposizioni di cui al DLgs. n 66/2003 e successive modificazioni per fattispecie analoghe.

Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2000/79/CE del 27 novembre 2000 del Consiglio relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003;

Visto, in particolare, l'allegato B della legge n.306 del 2003, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..... ..;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute,

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale di volo dell'aviazione civile.

Art. 2
(Definizioni)

1. Per "Orario di lavoro" si intende qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività, o delle sue funzioni conformemente alle disposizioni, anche dei contratti collettivi di lavoro, applicabili in materia.
2. Per "Personale di volo dell'aviazione civile" si intende il personale di cui all'articolo 732 del codice della navigazione impiegato da un'azienda con sede nello Stato italiano.
3. Per "Tempo di volo" si intende il periodo dall'istante in cui l'aeromobile si muove dall' area di parcheggio per effettuare una tratta di volo fino al momento in cui, dopo l'atterraggio, si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto dei motori.

Art. 3
(Orario di lavoro)

1. Ferma restando la disciplina comunitaria e nazionale riguardanti limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio e prescrizioni di riposo, l'orario di lavoro massimo annuo è pari a 2000 ore. In tale limite massimo sono compresi anche periodi di riserva la cui determinazione ed il relativo computo sono disciplinati ai sensi della legislazione vigente. Il tempo di volo non può superare le 900 ore annue.
2. La distribuzione dell'orario di lavoro massimo annuo è programmata ed effettuata, in maniera uniforme nell'arco dell'anno salvo motivate esigenze di carattere tecnico-operative. Rimane comunque salvo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro applicati.

Art. 4
(Ferie)

1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
2. Il periodo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro

Art. 5
(Riposi)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in materia di ferie, al personale di volo dell'aviazione civile vengono assegnati giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.

2. I contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire le modalità di fruizione delle giornate di riposo di cui al comma 1.

Art. 6 (Informazioni)

1. Il datore di lavoro è tenuto, a richiesta delle autorità competenti, a fornire informazioni riguardanti i criteri di programmazione ed i consuntivi dell'attività di volo del personale che opera alle sue dipendenze.

Art. 7 (Misure di tutela del personale di volo)

1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto, ai sensi della legislazione vigente, nel rispetto del segreto medico, ad una valutazione gratuita dello stato di salute.

2. Il personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per cui è idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata dagli organismi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di idoneità alla mansione specifica di navigante ed è compiuta secondo le modalità e la periodicità previste dalle suddette disposizioni.

4. Al personale di volo dell'aviazione civile viene garantito un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attività.

5. Il datore di lavoro assicura servizi ed i mezzi di prevenzione e protezione idonei a garantire al personale di volo dell'aviazione civile gli adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza.

Art. 8 (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 (~~orario di lavoro~~) e 4, comma 1 (~~ferie~~), è punita con la sanzione amministrativa ~~ehe~~ va da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1 (~~riposi~~), è punita con la sanzione amministrativa ~~ehe~~ va da 105 euro a 630 euro.

3. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 6 (~~obbligo di comunicare le informazioni richieste~~), è punita con la sanzione amministrativa ~~ehe~~ va da 103 euro a 200 euro.

4. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 7, comma 1 e 3 è punita con l'arresto da tre a

sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

Art. 9
(Disposizione finale)

1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.